

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 GIUGNO 2025 N. 128

Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge n.147/2013. Fissazione Indici Gravità Medi (2026-2028) e misura della riduzione per il 2026.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 27 giugno 2025

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1 "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

visto l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

visto il terzo periodo del citato comma 128 che individua le tipologie di premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali espressamente esclusi dalla riduzione;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, di approvazione della determina presidenziale 11 marzo 2014, n. 67 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";

visto, in particolare l'articolo 2 del citato decreto interministeriale 22 aprile 2014, secondo cui "nelle more della revisione tariffaria prevista dal citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione di cui all'articolo 1, si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, su proposta dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

visto il successivo articolo 3 del predetto decreto interministeriale che, nel fissare la percentuale di riduzione per il 2014, ha poi stabilito, al comma 2, che per i successivi anni la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del Presidente dell'Inail, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2022, di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione 2 agosto 2022, n. 176 "Riduzione premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Fissazione Indici Gravità Medi (2023-2025) e misura riduzione per il 2023";

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2023, di approvazione della deliberazione del Commissario straordinario 26 settembre 2023, n. 65 "Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2024.";

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2024, di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione 30 luglio 2024, n. 67 "Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2025";

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove Tariffe dei Premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché delle relative Modalità di applicazione;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione della nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, nonché delle relative Modalità di applicazione;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione della nuova Tariffa dei premi della gestione Navigazione;

considerato che per effetto dei citati decreti ministeriali del 27 febbraio 2019, in concomitanza dell'entrata in vigore delle nuove Tariffe dei Premi, è cessata per le gestioni ivi previste l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 in quanto i nuovi tassi assorbono la riduzione finora stabilita dalla predetta normativa;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2022 di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione 26 luglio 2022, n. 157, "Revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi,

candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi leFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC”;

considerato che per effetto del citato decreto 6 settembre 2022 ,dal 1° gennaio 2023 non si applica la riduzione di cui l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ai premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi leFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC in quanto oggetto di revisione;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2023, n.126 di approvazione della deliberazione del Commissario straordinario 26 settembre 2023, n. 66, concernente la determinazione del premio speciale unitario per gli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024;

considerato che per effetto del citato decreto 13 ottobre 2023 dall'anno scolastico e accademico 2023-2024 non si applica la riduzione di cui l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ai premi speciali unitari per l'assicurazione di alunni e studenti delle scuole e delle università non statali;

considerato che la predetta riduzione continua ad essere applicata dal 1° gennaio 2025, esclusivamente a quelle gestioni/polizze per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato: premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall'Inps;

considerato che la riduzione in questione non sarà comunque applicata alle gestioni/polizze assicurative, tra quelle sopraindicate, per le quali l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi sia intervenuto con decorrenza 1° gennaio 2026;

ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento degli Indici di Gravità Medi (IGM) da applicare per il triennio 2026-2028, per l'individuazione delle aziende virtuose ai fini dell'applicazione dello sconto di premio relativamente alle gestioni/polizze non ancora interessate dalla revisione tariffaria prevista dal citato articolo 1, comma 128, della legge n.147/2013;

ravvisata la necessità di procedere, nelle more della citata revisione tariffaria, all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e contributi da applicare per l'anno 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013;

viste la relazione del Direttore generale in data 16 giugno 2025 nonché la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale, ivi allegata;

ritenuto che allo stato non sussistono motivazioni di ordine tecnico per la modifica dei criteri e delle modalità di applicazione e di calcolo della riduzione, già fissati con i più volte citati decreti interministeriali del 22 aprile 2014, del 7 febbraio 2020 e del 20 settembre 2022;

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,

DELIBERA

1. gli Indici di Gravità Medi, da applicare per il triennio 2026-2028 nelle more della revisione tariffaria, calcolati per ciascuna delle gestioni assicurative interessate, di cui al punto 5 della presente deliberazione, sono fissati nell'allegata tabella 1 – parte integrate della presente deliberazione – e rimangono in vigore per il triennio 2026-2028;
2. gli Indici di Gravità Aziendale sono elaborati annualmente dall'Istituto sulla base degli stessi parametri utilizzati per gli Indici di Gravità Medi;
3. restano confermati i criteri e le modalità di applicazione della riduzione di cui al d.m. 22 aprile 2014;
4. la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, da applicare alle tipologie di premi e contributi di cui al punto 5 della presente deliberazione nelle more della loro revisione, per l'anno 2026, è pari al 13,02%;
5. la riduzione del 13,02% si applica ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958 e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. n.1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps;
6. la riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2026, l'aggiornamento delle relative tariffe.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'adozione del decreto di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Segretario

f.to dott.ssa Stefania Di Pietro

Il Presidente

f.to prof. Fabrizio D'Ascenzo